



absi

## ASSOCIAZIONE BIBLICA DELLA SVIZZERA ITALIANA

### STATUTO

#### **art. 1. Fisionomia**

L'Associazione Biblica della Svizzera Italiana (= A.B.S.I.) è un'associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero. Essa ha la sua sede a Lugano e può istituire sue filiali o rappresentanze anche al di fuori dei confini della Confederazione elvetica.

#### **art. 2. Scopi**

L'A.B.S.I. è un'associazione culturale ecumenica che ha quale suo fine la promozione della lettura e dello studio della Bibbia nella Svizzera Italiana e in altri territori al di fuori dei confini svizzeri e, in particolare,

- l'ideazione e la realizzazione di iniziative atte a far comprendere l'importanza della conoscenza biblica per la formazione culturale della popolazione;
- il sostegno alla formazione culturale in campo biblico per tutti coloro che svolgono funzioni educative in campo religioso, in *primis* cristiano, e civile;
- la partecipazione, d'intesa con gli organismi dipartimentali e/o religiosi competenti, alla formazione degli insegnanti nel sistema scolastico e universitario pubblico e privato.

#### **art. 3. Membri ordinari**

Possono essere membri dell'A.B.S.I. sia persone fisiche che enti, gruppi, associazioni culturali e comunità religiose. Ogni membro si impegna a sostenere l'A.B.S.I. attraverso la quota sociale annuale e la sua attiva partecipazione alla vita dell'associazione. Il versamento di tale quota dà a ciascun membro il diritto di essere informato periodicamente delle attività dell'A.B.S.I. e di godere di particolari condizioni di favore nell'acquisto delle eventuali pubblicazioni edite o promosse dall'A.B.S.I. Ogni membro può lasciare l'A.B.S.I. in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta all'ufficio di segreteria. Il membro che non versi per due volte consecutive la quota sociale annuale, decade dall'associazione.

#### **art. 4. L'Assemblea generale**

L'Assemblea generale è formata da tutti i membri dell'A.B.S.I. Essa è convocata almeno una volta all'anno dal/la presidente dell'A.B.S.I. L'Assemblea generale

- nomina i membri del comitato di sua competenza e i revisori;
- ratifica l'ingresso nel comitato dei membri la cui nomina non è di sua competenza;
- stabilisce le linee-guida della vita dell'associazione per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 2 del presente statuto;
- decide circa eventuali modifiche statutarie e lo scioglimento dell'associazione;
- discute ed approva il rapporto annuale delle attività svolte presentato dal comitato e il bilancio economico dell'A.B.S.I.

Le decisioni di modifica dello statuto e di scioglimento dell'associazione richiedono la maggioranza dei 2/3 dei presenti. Tutte le altre decisioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. L'Assemblea generale è convocata in seduta straordinaria su richiesta di almeno 1/3 dei suoi membri.

## **art. 5. Il Comitato**

Il comitato si riunisce di regola una volta all'anno. È composto da un numero di membri da tredici a diciannove. Le seguenti istituzioni - la Chiesa evangelica riformata nel Ticino, Chiesa evangelica riformata nei Grigioni, la Chiesa ortodossa, la Comunità di Lavoro delle Chiese cristiane nel Canton Ticino, la Diocesi di Coira, la Diocesi di Lugano, la Facoltà di Teologia di Lugano, la Federazione delle Chiese evangeliche libere del Ticino, la Theologische Hochschule di Coira e l'Associazione Cristiana Lavoratori Internazionali - possono indicare ciascuna un membro del comitato. I restanti membri sono eletti dall'Assemblea generale.

Il comitato è nominato per un periodo di quattro anni rinnovabile ed elegge al suo interno il/la presidente, il/la vice-presidente, il/la segretario/a e il/la tesoriere/a. I compiti del comitato sono i seguenti:

- dirigere l'A.B.S.I. secondo le indicazioni fornite dall'Assemblea generale;
- nominare, al suo interno, una giunta esecutiva, composta dal/la presidente, dal/la vice-presidente, dal/la segretario/a, dal/la tesoriere/a dell'associazione e da un quinto membro, che ha il compito di mettere in atto le decisioni prese dal comitato in ordine all'attività dell'associazione;
- determinare la quota sociale annuale;
- redigere ogni anno una relazione sull'attività dell'associazione e presentarla dinanzi all'Assemblea generale.

Il comitato, se lo richiede la maggioranza dei suoi membri, convoca un sessione straordinaria dell'Assemblea generale.

## **art. 6. Il/la presidente**

Il/la presidente ha i seguenti compiti:

- coordinare i lavori dell'Assemblea generale, del comitato e della giunta esecutiva;
- curare la realizzazione delle decisioni prese dal comitato e dalla giunta esecutiva;
- nominare chi si faccia carico di redigere il verbale di tutte le sedute del comitato e dell'Assemblea generale;
- rappresentare l'A.B.S.I. verso terzi. Egli/ella può delegare, a tale scopo, anche il/la vice-presidente dell'A.B.S.I. o altro membro del comitato.

## **art. 7. Revisori**

Due revisori sono nominati dall'Assemblea generale con un mandato di quattro anni, rinnovabile. Essi verificano la gestione economica dell'associazione, redigendo un rapporto da presentare annualmente all'Assemblea generale.

## **art. 8. Risorse finanziarie**

L'A.B.S.I., che non ha fini di lucro, finanzia le sue attività attraverso

- le quote sociali versate dai suoi membri ordinari;
- i proventi derivanti dalla vendita delle sue eventuali pubblicazioni e da altre iniziative inerenti ai suoi fini statutari;
- le sovvenzioni pubbliche legate alla propria attività di promozione culturale ed eventuali libere sovvenzioni private;
- l'aiuto economico delle comunità religiose, anzitutto le Chiese cristiane, operanti nel territorio della Svizzera italiana.

L'A.B.S.I. garantisce i propri impegni e le proprie responsabilità finanziarie esclusivamente mediante il proprio patrimonio. È esclusa ogni responsabilità finanziaria dei membri e delle istituzioni di carattere religioso rappresentate nel comitato.

## **art. 9. Entrata in vigore dello Statuto**

Il presente statuto, entrato in vigore in occasione della sua approvazione da parte dell'Assemblea generale costitutiva il 18 ottobre 2003 e modificato dall'Assemblea generale del 13 febbraio 2012 e dall'Assemblea Generale del 9 febbraio 2016, entra in vigore il 9 febbraio 2016.